

COMUNE DI FORDONGIANUS

Provincia di Oristano

Prot. n° 3249

ORDINANZA N° 20/2021

Fordongianus li 31.08.2021

IL SINDACO

Vista la segnalazione del Servizio Veterinario dell'azienda U.S.L. n° 5 Oristano in data 27.08.2021, acquisita al prot. n° 3247 del 30.08.2021 con la quale viene segnalato che nell'allevamento sito in località Tanca Marchese, agro del Comune di Fordongianus con **Codice Aziendale IT020OR099** di proprietà del Sig. Cugusi Giuseppe, residente in Gavoi, via Cagliari, è stato formulato un sospetto di focolaio di Febbre Catarrale degli ovini (blue tongue) in capi ovini;

VISTO il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n° 1265;
VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n° 320 del 08.02.1954;
VISTA la legge 23 gennaio 1968 n° 34
VISTA la legge 23 dicembre 1978 n° 833;
VISTA la legge 2 giugno 1988 n° 218
VISTO il D.M: 20 luglio 1989 n° 298;
VISTA la legge 8 giugno 1990 n° 142;
VISTO il regolamento (CE) n° 1774/2002 del 3 ottobre 2002 art. 1 comma 3;
VISTA la legge 9 marzo 1989 n° 86;
VISTA la legge 22 febbraio 1994 n° 146;
VISTO il decreto 502/92 e successive modificazioni;
VISTO il D Lvo 31 marzo 1998 n° 112;
VISTO Il D.Lvo 1 settembre 1998 n° 333;
VISTO il D.Lvo 22 maggio 1999 n° 196;
VISTA l' Ordinanza Ministeriale 1 maggio 2001 e i relativi allegati;
VISTO il regolamento CE n° 999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni;
VISTO il regolamento CE n° 1774/2002 del 3 ottobre 2002 e successive modificazioni;
VISTA la decisione 2003/218/CE del 27 marzo 2003;
VISTO il D Lvo 9 luglio 2003 n°225;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epidemia

ORDINA

Al Sig. **Cugusi Giuseppe** titolare dell'allevamento sopra identificato, con decorrenza immediata a partire dalla data di notifica della presente, lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

- 1) Il sequestro dell'allevamento;
- 2) Il censimento ufficiale degli animali, con indicazione per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo;

- 3) Il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possano contenerlo ed in particolare dei siti propizi alla sua riproduzione;
- 4) Il divieto di movimento di animali in provenienza dall'azienda ed a destinazione della stessa, salvo nel caso di immediata macellazione verso impianti situati all'interno della zona di protezione;
- 5) Il ricovero degli animali in ambienti protetti dalle incursioni del vettore durante le ore di attività dello stesso, qualora sia possibile;
- 6) Il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonchè il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione;
- 7) L'abbattimento degli animali che il veterinario ufficiale ritiene necessario per prevenire il propagarsi dell'epidemia;
- 8) La distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento in conformità alle disposizioni vigenti delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'azienda;
- 9) L'effettuazione dell'indagine epidemiologica;
- 10) E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza;

I VV.UU. gli Agenti della Forza Pubblica, il Servizio Veterinario ed il Servizio di Igiene Pubblica ciascuno nell'ambito delle proprie competenze sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

IL SINDACO
-Serafino PISCHEDDA-



Copia della presente ordinanza è notificata al detentore degli animali.

Inoltre è inviata:

- All'Ufficio Territoriale del Governo di Oristano
- Al Comando di Polizia Municipale di Fordongianus
- Al Comando Stazione Carabinieri di Fordongianus
- Al Comando Carabinieri N.A.S. di Cagliari
- Al Comando Polizia Stradale di Oristano
- Al Comando Corpo Forestale di Villaurbana
- A tutti i Sindaci dei Comuni confinanti
- Al Servizio Veterinario della A.S.L. n° 5 di Oristano e Ghilarza
- Al Servizio Veterinario Regionale Via Roma 231 Cagliari -

